



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale

Ordinanza n. 15 del 2022

Presidente: Giancarlo Coraggio - Giudice relatore e redattore: Augusto Antonio Barbera
decisione del 19 gennaio 2022, deposito del 20 gennaio 2022
[comunicato stampa del 19 gennaio 2022](#)

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

atto di promovimento: ricorso n. 1 del 2022

parole chiave:

PARLAMENTO – CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO – LEGITTIMAZIONE A RICORRERE DEL SINGOLO PARLAMENTARE – PREROGATIVE PARLAMENTARI – COVID-19 — OBBLIGO DI ACCESSO AI MEZZI DI TRASPORTO CON C.D. “GREEN PASS RAFFORZATO”

oggetto del conflitto:

- Approvazione, da parte del Governo, del [decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229](#), recante “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”

parametri del conflitto:

-Artt. 1, 3, 16, 32, 67, 70, 71, 72 e 117 primo comma della [Costituzione](#).

dispositivo:

inammissibilità

La Corte è chiamata nuovamente a pronunciarsi sull'ammissibilità di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato da singoli parlamentari.

Nel caso di specie, i deputati Pino Cabras, Emanuela Corda, Simona Suriano e Andrea Vallasca e il senatore Pietro Loreface, membri del Parlamento residenti nelle Regioni Sicilia o Sardegna, hanno promosso conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato nei confronti del Governo, in riferimento all'approvazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 229. Il comma reca modifiche all'art. 9-*quater*, del decreto-legge n. 52 del 2021, rubricato “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto”. Tale disposizione **subordina l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico e il loro utilizzo al possesso delle certificazioni verdi COVID-19** di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-*bis*), e di cui all'art. 9-*bis*, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Tali certificazioni (c.d. Green pass rafforzato) vengono rilasciate unicamente alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale contro l'infezione da SARS-CoV-2 o ne sono completamente

guarite, ferma restando l'esenzione per i minori di dodici anni e i soggetti dispensati dalla vaccinazione per ragioni mediche.

I ricorrenti, sprovvisti di Green pass rafforzato, lamentano che **dall'applicazione delle disposizioni oggetto del conflitto verrebbe a crearsi un grave *vulnus* nell'esercizio della loro funzione parlamentare**. Essi, infatti, non sarebbero in grado di raggiungere il Parlamento dai rispettivi luoghi di residenza mediante i mezzi di trasporto pubblico aereo o marittimo. Tale evenienza si tradurrebbe in un'oggettiva difficoltà di partecipazione al procedimento legislativo, compreso quello relativo alla conversione del citato d.l., e all'elezione del Presidente della Repubblica fissata a partire dal 24 gennaio 2022. Per i ricorrenti, infatti, l'unico modo per partecipare ai lavori delle Camere sarebbe quello di ottenere il c.d. Green pass rafforzato. A loro parere tale eventualità costituirebbe un tentativo di imporre una vaccinazione surrettizia, con modalità lesive dei parametri di cui all'art. 32 della Costituzione.

Sulla base di tale riflessione, i parlamentari ricorrenti reputano sussistere tanto il requisito oggettivo quanto quello soggettivo per proporre conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Attraverso l'approvazione del citato d.l., infatti, **il Governo avrebbe menomato le prerogative dei singoli parlamentari in modo grave, palese e immediatamente rilevabile**. Tali violazioni si riverbererebbero anche sul procedimento legislativo dal quale sarebbe preclusa la partecipazione dei ricorrenti, generando così un rilevante squilibrio fra i diversi poteri dello Stato. In questi termini, il conflitto tra poteri sarebbe necessario in quanto «diretto a ripristinare le competenze costituzionalmente garantite» e perciò a tutelare il «principio di separazione dei poteri». Inoltre, data la particolare ristrettezza dei tempi e l'importanza della questione, occorrendo il rischio che venga arrecato un pregiudizio grave ed irreparabile alle funzioni parlamentari, viene fatta richiesta di sospendere in via cautelare la disposizione oggetto del conflitto.

Infine, i ricorrenti auspicano che la Corte sollevi davanti a sé questione di legittimità costituzionale in riferimento all'intero decreto-legge menzionato.

La Corte ritiene inammissibile il conflitto.

Richiamando la propria consolidata giurisprudenza in materia, a partire dalla nota ordinanza n. 17 del 2019, i giudici costituzionali ritengono che **i ricorrenti non siano riusciti ad evidenziare una manifesta violazione delle loro prerogative costituzionali da apprezzarsi sin dalla prima fase del giudizio**. In particolare, **la citata disposizione del d.l. n. 229 del 2021, regola le condizioni di accesso al trasporto pubblico da parte della collettività e non ha per oggetto le specifiche attribuzioni dei parlamentari, incise solo in via fattuale e di riflesso**. Per la Corte costituzionale spetta alle singole Camere, nel rispetto della legislazione vigente, garantire il rispetto delle attribuzioni parlamentari di cui si lamenta la violazione, anche in relazione alla rilevanza dei richiamati impegni politico-parlamentari.

Il giudizio sull'ammissibilità del conflitto assorbe la richiesta di misure cautelari.

La sollecitazione rivolta alla Corte affinché questa sollevi dinanzi a sé questioni di legittimità costituzionale aventi a oggetto il d.l. n. 229 del 2021, in relazione ai plurimi profili di intravisti dei ricorrenti, eccede l'oggetto del conflitto in ragione di un palese difetto di rilevanza.

Stefano Bargiacchi